

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2019, n. 19

Interventi straordinari nei settori dell'alta formazione musicale, dei beni e delle attività culturali.

(GU n.43 del 26-10-2019)

Capo I

Finalita'

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 257 del 1° agosto 2019)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
(Omissis).

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In coerenza con i principi e con gli obiettivi statuari, la presente legge disciplina e dispone interventi straordinari a favore dell'alta formazione musicale, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio nonche' della promozione culturale.

Capo II

Interventi nel settore dell'alta formazione musicale

Art. 2

Contributo straordinario alla Fondazione Accademia internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS

1. La Regione Emilia-Romagna, a seguito del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che riconosce equipollenti alla laurea della classe L-3 - Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda e alla laurea della classe LM-45 - Musicologia e beni musicali il titolo rilasciato dalla Fondazione accademia internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS all'esito dei corsi di durata triennale e all'esito dei corsi di durata biennale, sostiene la riconversione e l'integrazione della complessiva attivita' didattica dell'accademia.

2. Per la finalita' di cui al comma 1, la regione sostiene la riorganizzazione dell'Accademia concedendo alla Fondazione accademia internazionale di Imola - Incontri con il Maestro - ETS un contributo straordinario di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualita' 2019, 2020 e 2021.

Capo III Interventi nel settore dei beni culturali

Art. 3

Contributo straordinario per il restauro della chiesa di San Francesco del Prato di Parma

1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base dei principi e degli obiettivi statutari, opera per la promozione e il sostegno della cultura favorendo la conservazione dei beni culturali.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, sostiene il recupero e il restauro della chiesa di San Francesco del Prato di Parma concedendo un contributo straordinario a favore della Diocesi di Parma per complessivi euro 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2019.

Art. 4

Contributo straordinario per il restauro della Sala Bibita delle Terme Alte di Porretta Terme

1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico, sostiene il restauro della Sala Bibita del complesso denominato «Terme Alte» di Porretta Terme, concedendo un contributo straordinario a favore del Comune di Alto Reno Terme per complessivi euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2019.

Art. 5

Contributo straordinario per la realizzazione di un complesso memoriale edificato a Villa Emma

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di riconoscimento e valorizzazione delle identita' culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunita' residenti nel proprio territorio, il rispetto della persona e della sua liberta' nonche' il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1 dello Statuto regionale, sostiene la realizzazione del complesso memoriale «Villa Emma», destinato a narrare, documentare e a tramandare alle generazioni future la vicenda storica del salvataggio dal genocidio di settantatre' ragazze e ragazzi ebrei ad opera della popolazione locale avvenuto tra il 1942 e il 1943, concedendo alla Fondazione Villa Emma - Ragazzi ebrei salvati un contributo straordinario di complessivi euro 1.200.000,00 cosi' ripartiti: euro 200.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 e euro 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2021.

Capo IV Interventi nel settore delle attivita' culturali

Art. 6

Contributi straordinari per la celebrazione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini e di Tonino Guerra

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 1, lettera c) e le finalita' di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, sostiene i programmi di iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini, nato a Rimini nel 1920, e di Tonino Guerra, nato a Santarcangelo di Romagna nel 1920.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la regione concede al Comune di Rimini per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Federico Fellini un contributo straordinario di euro 200.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e concede al Comune di Pennabilli e al Comune di Santarcangelo di Romagna per le iniziative celebrative per i cento anni dalla nascita di Tonino Guerra un contributo straordinario per complessivi euro 100.000,00 nell'esercizio finanziario 2020.

Art. 7

Contributi straordinari per l'innovazione e la promozione delle produzioni liriche

1. In coerenza con le finalita' statutarie di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica, la Regione Emilia-Romagna concede a favore della Fondazione Teatro Comunale di Modena e dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia, allo scopo di sviluppare la ripresa e la trasmissione in formato digitale delle produzioni liriche nonche' la realizzazione in via sperimentale di un cartellone regionale di opere liriche in streaming, un contributo straordinario per complessivi euro 260.000,00 cosi' ripartiti: euro 140.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, euro 60.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 ed euro 60.000,00 nell'esercizio finanziario 2021.

Capo V Disposizioni attuative e finali

Art. 8

Modalita' attuative

1. La giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari, stabilisce, con propri atti, le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi 2019-2021 la regione fara' fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 fondi e accantonamenti - Programma 3 altri fondi «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2019-2021.

2. La giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 1° agosto 2019

BONACCINI

(Omissis).